

Trib. per i Minorenni di Milano – ord. 4 marzo 2016 (dep. 7.03.2016)– Pres. Chessa.

In tema di applicazione della continuazione in fase esecutiva il giudice competente va individuato nel giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo anche se la questione proposta non riguardi la sentenza da lui emessa.

(In applicazione di suddetto principio il Tribunale per i Minorenni, cui era stata richiesta l'applicazione della continuazione tra reati commessi da minorenni, essendo intervenuta sentenza definitiva di condanna del Tribunale Ordinario prima del deposito dell'istanza, ha dichiarato la propria incompetenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale Ordinario quale giudice per l'esecuzione.)